

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA - n. 92 - SUPPORTO AI SOCI COLPITI DALL'ALLUVIONE E DA ALTRI EVENTI CLIMATICI.

Cooperfidi Italia Società Cooperativa

Sede legale e direzione generale: Via A. Calzoni n. 1/3, 40128 Bologna c/o Palazzo della Cooperazione

Codice Fiscale e Partita Iva: 10732701007; Albo Società Cooperative: A202621

Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo Unico ex art. 106 del D.lgs. 385/93; Codice meccanografico 19549

Tel: 051-0956811

E-mail: info@cooperfidiitalia.it ; PEC: cooperfidiitalia@legalmail.it ; www.cooperfidiitalia.it

Sedi territoriali:

Hub Nord

(Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino - Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Filiale di Torino: Corso Francia n. 329 - 10142 Torino; Tel. 011-4405400/407 - Fax 011-4405456

Filiale di Milano: Via F. Filzi n. 17 - 20124 Milano

E-mail: massimo.gallesio@cooperfidiitalia.it

(Veneto)

Filiale di Bologna: Via A. Calzoni n. 1/3 - 40128 Bologna; Tel. 051- 0956832 - Cell 345-6907957 - Fax 051-0956899

E-mail: luigi.anaclerio@cooperfidiitalia.it

Hub Centro Nord

(Emilia Romagna)

Filiale di Bologna: Via A. Calzoni n. 1/3 - 40128 Bologna; Tel. 051- 0956832 - Cell 345-6907957 - Fax 051-0956899

E-mail: luigi.anaclerio@cooperfidiitalia.it

(Toscana, Umbria, Marche)

Filiale di Firenze: c/o CST Centro Servizi Toscana, Via Fiume n. 5 - 50123 Firenze; Tel. 055-2302878 - Fax 055-2646028

E-mail: simonetta.bolognesi@cooperfidiitalia.it

Hub Centro Sud

(Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna)

Filiale di Roma:

Via Adige n. 26 - 00184 Roma - c/o Confcooperative Lazio;

Via A. Nibby n. 10 - 00161 Roma - c/o Legacoop Lazio

Tel. 344- 0209741 E-mail: barbara.arbizzani@cooperfidiitalia.it

Hub Sud

(Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia)

Filiale di Napoli: Via Aulisio Isola E/5 scala B int. 16 (Centro Direzionale) - 80143 Napoli; Tel. 081-19138731 E-mail:

mariagrazia.gargiulo@cooperfidiitalia.it

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il Cliente e consegna il foglio informativo:

.....

In qualità di:

- Collaboratore/dipendente/socio di Agenzia in Attività Finanziaria iscritta nell'elenco OAM al n.
- Collaboratore/dipendente/socio di Società di Mediazione Creditizia iscritta nell'elenco OAM al n.
- Dipendente Cooperfidi Italia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA COOPERFIDI ITALIA

Cooperfidi Italia, intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art.106 TUB, può rilasciare garanzie che assistono operazioni di natura commerciale (a titolo esemplificativo: fidejussione sui contratti di fornitura merci o di somministrazione di prodotti o servizi; fidejussione su affitti commerciali o locazioni; fidejussione sul prestito sociale...), nei limiti previsti dalla Circolare n. 288/2015 di Banca d'Italia (c.d. Attività residuale).

La garanzia tecnicamente si configura nel rilascio di una fidejussione, ovvero quell'atto mediante il quale una parte (fideiussore) - in questo caso Cooperfidi Italia - si obbliga verso il Soggetto beneficiario (creditore), garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui - in questo caso, l'obbligazione assunta dal Cliente (debitore principale).

La garanzia prestata è, di norma, a "prima richiesta": in caso di escussione della garanzia, a seguito dell'inadempimento del Cliente, Cooperfidi Italia provvederà al pagamento del Soggetto beneficiario dietro semplice richiesta scritta.

Esistono tuttavia ipotesi particolari di operazioni assistite da garanzia "sussidiaria": in questo caso, a seguito dell'inadempimento del Cliente, Cooperfidi Italia è tenuta a pagare il Soggetto beneficiario, solo dopo che quest'ultimo abbia escusso il debitore principale.

La garanzia è separata e distinta da ogni altra garanzia acquisita nell'ambito della medesima obbligazione ("di fare" / "di dare").

Cooperfidi Italia è un ente autorizzato dal CONSIGLIO DI GESTIONE DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA ed in caso di richiesta da parte dell'impresa, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento del Fondo.

Cooperfidi Italia presenta un prodotto di intervento straordinario di sostegno a favore dei soci che **abbiano subito un danno (danno emergente o lucro cessante) da eventi calamitosi e/o climatici documentati (quali ad esempio alluvioni, terremoti, grandinate, tempeste di vento, ...)**.

Il prodotto in questione prevede condizioni agevolate da applicare ai prodotti di garanzia sia a breve termine che a medio termine.

I Soci al momento della presentazione della domanda di garanzia devono possedere i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

- devono essere regolarmente iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalle competenti CCIAA per le aziende dell'economia cooperativa e per le aziende del settore primario (PMI e grandi imprese fino a 499 ULA);
- devono avere la sede legale o l'unità locale nei territori interessati dalla alluvione:
 - * di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 e del 23 maggio 2023 (alluvione Emilia Romagna);
 - * di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa, Livorno e Viareggio (alluvione Toscana);
- non devono trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto.

Operazioni ammissibili sono quelle di nuova finanza:

- finalizzate alla ristrutturazione, riqualificazione, ammodernamento, ampliamento delle strutture esistenti, al rinnovo delle attrezzature e degli arredi; all'offerta di nuovi servizi alla clientela e/o al loro miglioramento, tramite soluzioni innovative e/o digitali attente anche agli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di sicurezza;
- per esigenze di liquidità per ripristino capitale circolante.

Importo e durata: importo massimo € 150.000 e durata massima 60 mesi.

Garanzia: massimo del 50%, elevabile massimo all'80% in presenza di riassicurazione del Fondo di garanzia in Regime de Minimis.

Forma tecnica

- Apertura di credito e cambiale agraria.
- Autoliquidanti, anticipo contratti, anticipo contributi, AC di prefinanziamento.
- Finanziamenti rateali per investimenti/liquidità.

Durata

- Breve termine: massimo da 18 mesi – 1gg.
- Medio/l termine: fino a 60 mesi (con possibilità di preammortamento di 18 mesi).

Rischi tipici del prodotto / servizio

In seguito al pagamento della garanzia, effettuato da Cooperfidi Italia al beneficiario, il Cliente inadempiente è obbligato a rimborsare a Cooperfidi Italia le somme corrisposte.

Con il pagamento della garanzia al beneficiario, il rapporto di garanzia si chiude trasformandosi da credito "di firma" a credito "per cassa", con conseguente obbligo per Cooperfidi Italia di dover segnalare il nominativo del Cliente al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (denominato "Centrale dei rischi"), nella categoria di censimento "sofferenze" (Circolare n. 139/1991 di Banca d'Italia).

Qualora la garanzia sia assistita da fondi pubblici di agevolazione (a titolo indicativo e non esaustivo: il Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996) il rischio che grava sul Cliente è quello di essere sottoposto alla revoca dell'aiuto pubblico e di dover rimborsare il valore dell'"equivalente sovvenzione", vale a dire il valore economico effettivo dell'aiuto, all'Amministrazione competente. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**SPESE DI SEGRETERIA**

Questo importo non è richiesto in funzione della tipologia di intervento deliberato.

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

I “diritti di istruttoria” sono corrisposti dal Cliente per la copertura dei costi sostenuti per l’apertura della pratica di fido e la gestione dell’istruttoria di valutazione. **Essi sono corrisposti distintamente per ognuno dei crediti di firma deliberati da Cooperfidi Italia.**

Le “spese di segreteria” ed i “diritti di istruttoria” sono quindi dovuti a Cooperfidi Italia a prescindere dal fatto che si perfezioni o meno l’operazione commerciale, per la quale viene richiesta la garanzia.

L’entità dei “diritti di istruttoria” è pari allo 0,75% dell’importo del finanziamento bancario richiesto.

L’importo minimo dovuto a titolo di “diritti di istruttoria” è comunque pari ad euro 250 (qualora il calcolo di cui sopra comporti un importo minore a tale limite, l’importo dovuto sarà comunque pari ad euro 250).

L’importo massimo dovuto a titolo di “diritti di istruttoria” è comunque pari ad euro 6.000 (qualora il calcolo di cui sopra comporti un importo maggiore a tale limite, l’importo dovuto sarà comunque pari ad euro 6.000).

I “diritti di istruttoria” sono corrisposti dal Cliente subito dopo l’eventuale esito positivo dell’istruttoria da parte di Cooperfidi Italia, mediante bonifico bancario su conto corrente **Iban: IT44J0707202403000000087085** – EmilBanca – Filiale di Via Mazzini a Bologna.

In caso di esito negativo dell’istruttoria di Cooperfidi Italia, il Cliente non dovrà corrispondere alcunché a titolo di “diritti di istruttoria”.

COMMISSIONI DI GARANZIA

Le “commissioni di garanzia” coprono i costi operativi per la gestione e il monitoraggio delle garanzie, i rischi finanziari connessi al finanziamento e la (eventuale) remunerazione attesa da parte dei finanziatori di Cooperfidi Italia. Esse sono applicate da Cooperfidi Italia, in relazione alla classe di merito attribuita al richiedente in sede di istruttoria, in base alla seguente “tabella delle commissioni”.

Generale.

Fascia Unica (da calcolarsi sull’importo del garantito)

In presenza del Fdg o Fondo Cooperazione Emilia Romagna	In assenza del Fdg o Fondo Cooperazione Emilia Romagna
Fino a 18 mesi – 1gg	Fino a 18 mesi – 1gg
1,90%	3,80%
Fino a 60 mesi	Fino a 60 mesi
1,10%	2,20%

Specifico per Settore no profit.

Fascia Unica (da calcolarsi sull’importo del garantito)

Fino a 60 mesi
1,86%

Le “**commissioni di garanzia**” vengono corrisposte dal Cliente in un’unica soluzione anticipata (versamento *una tantum*).

SCONTO SULLE COMMISSIONI DI GARANZIA

Non previste.

QUOTA SOCIALE DI ADESIONE

L’impresa richiedente la garanzia a Cooperfidi Italia deve esserne socia. Le imprese interessate a diventare socie di Cooperfidi Italia devono presentare, secondo le norme previste dagli artt. 8 e 9 dello Statuto e dai regolamenti interni, formale richiesta di adesione al Consiglio di Amministrazione al quale spetta deliberare in merito. Il Consiglio di Amministrazione, accertato che in capo all’aspirante socio sussistono i requisiti richiesti dall’art. 5 dello Statuto e dalle norme regolamentari interne, delibera l’ammissione dello stesso in Cooperfidi Italia. **Il valore della quota di adesione è pari a 250,00 euro.**

Modulistica per l’adesione a socio scaricabile anche dal sito www.cooperfidiitalia.it

SOTTOSCRIZIONE DI ULTERIORE CAPITALE SOCIALE E RICHIESTA DI ULTERIORI GARANZIE

Al momento della delibera della garanzia, ogni impresa socia è chiamata a sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Cooperfidi Italia tale che il valore complessivo dell’aumento sottoscritto sia pari allo 0,50% della garanzia richiesta.

In ogni caso il valore dell’aumento da sottoscrivere non potrà essere superiore ad euro 3.000,00 a prescindere dall’importo delle garanzie richieste. Per i finanziamenti di importo garantito fino ad euro 25.000 non è dovuta alcuna sottoscrizione.

L’esatto ammontare dell’aumento da sottoscrivere (quota minima € 250,00) sarà determinato dal risultato (arrotondato all’intero per difetto) del rapporto tra il valore da sottoscrivere sulla base della percentuale indicata e il valore unitario pari a € 250,00 euro.

Non è dovuto il versamento di ulteriore capitale sociale in occasione del rinnovo della garanzia.

Si ricorda che la quota di partecipazioni può essere riscattata dall’impresa titolare al termine del rapporto associativo.

La quota di partecipazione sottoscritta e versata viene trattenuta da Cooperfidi Italia nel caso in cui il Soggetto beneficiario proceda all’escussione della garanzia: in tal caso Cooperfidi Italia utilizza la quota di capitale sociale per compensare il proprio credito nei confronti del Cliente inadempiente.

Sulla base del rischio di credito associato alla pratica oggetto di garanzia, il Confidi potrà eventualmente richiedere al Cliente garanzie accessorie nelle forme di depositi cauzionali (cash collateral), le cui modalità e termini saranno contenute in apposita documentazione contrattuale di costituzione del deposito, che sarà oggetto di preventiva comunicazione al Cliente per la sua eventuale accettazione. I depositi cauzionali sono infruttiferi di interessi ed il termine di prescrizione cui si fa riferimento è quello disciplinato dall’art. 2946 cc.

E’ possibile acquisire, in favore del Confidi, anche fidejussioni di terzi o depositi cauzionali di terzi: il Cliente ed i soggetti direttamente interessati riceveranno preventiva comunicazione delle condizioni, dei termini e delle relative modalità operative, ai fini dell’eventuale accettazione.

In caso di inadempimento del Cliente e, quindi, in ipotesi di esercizio del diritto di surroga e regresso del Confidi, le suddette garanzie accessorie verranno utilizzate a copertura del rischio.

ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

OGGETTO DEL CONTRATTO

Cooperfidi Italia, provvederà a rilasciare la garanzia, mediante una “lettera di garanzia” o uno specifico “atto di fidejussione”, al Soggetto beneficiario, nelle forme con quest’ultimo convenute.

Il rilascio da parte di Cooperfidi Italia della “lettera di garanzia” / dell’atto fideiussorio” è subordinato al pagamento da parte del Cliente dei corrispettivi per “spese di segreteria”, “diritti di istruttoria” e “commissioni di garanzia”.

EVENTUALI ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI

Spese per effettuare l'autentica notarile: nel caso in cui il Soggetto beneficiario della garanzia richieda che la stessa sia prodotta con firma originale e autenticata dal Notaio, il costo della relativa prestazione sarà a carico del Cliente. Il Notaio fatturerà tale costo direttamente al Cliente. Tali spese per l'autentica notarile, potrebbero dover essere corrisposte dal Cliente anche in caso di una eventuale "conferma della garanzia", a fronte di una specifica richiesta del Soggetto beneficiario.

Costi per eventuali "conferme della garanzia"

Il Cliente dovrà corrispondere i seguenti corrispettivi, aggiuntivi:

- un importo a titolo di "spese di segreteria", in vigore alla data della conferma di garanzia¹. Attualmente pari ad euro 300,00;
- un importo a titolo di "commissioni di garanzia" nel caso di una variazione della durata dell'operazione (nuova scadenza) o della modifica in aumento dell'importo dell'operazione.

Per il prolungamento della durata, l'importo delle commissioni aggiuntive è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo in euro della garanzia di Cooperfidi Italia; b) valore percentuale delle "commissioni per la conferma di garanzia", che sarà **in vigore alla data** della conferma di garanzia²; c) maggior numero di anni di durata della garanzia (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).

Per l'incremento dell'importo dell'operazione, l'ammontare delle commissioni aggiuntive è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) maggior importo in euro della garanzia di Cooperfidi Italia; b) valore percentuale delle "commissioni per la conferma di garanzia", che sarà **in vigore alla data** della conferma di garanzia³; c) durata residua in anni della garanzia (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).

Le "commissioni per la conferma della garanzia", **attualmente in vigore**, sono riportate nella seguente tabella.

<i>"Commissioni per la conferma della garanzia"</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>	<i>Classe 4</i>	<i>Classe 5</i>
per "prolungamento della durata"	1,27%	1,77%	1,96%	2,74%	4,25%
per "incremento dell'importo dell'operazione"	1,27%	1,77%	1,96%	2,74%	4,25%

Le commissioni da corrispondere per le "conferme di garanzia" non prevedono né "condizioni migliorative", né particolari sconti.

Copia del documento di sintesi vigente: il Cliente può ottenere **gratuitamente** copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore.

Spese per ottenere copia della documentazione relativa al rapporto di garanzia, a richiesta del Cliente: 1 euro per pagina (costo complessivo massimo 100 euro). Tale previsione non si applica per ottenere una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, che rimane gratuita.

Spese per la ricezione delle comunicazioni periodiche: non sono previste spese a carico del cliente per l'invio delle comunicazioni.

VALIDITA' DELLA DELIBERA DI GARANZIA

Qualora non sorga l'obbligazione principale (es. non si perfeziona l'operazione di natura commerciale), la garanzia diverrà inefficace e si riterrà come non prestata.

In tal caso, quanto già versato dal Cliente a titolo di "spese di segreteria" e di "diritti di istruttoria" non sarà restituito da Cooperfidi Italia al Cliente. Solo ed esclusivamente in tale circostanza di inefficacia, le "commissioni di garanzia", saranno invece restituite al Cliente.

In caso di rinuncia alla domanda di garanzia, il Cliente dovrà far pervenire comunicazione debitamente firmata, direttamente alla filiale di propria competenza (vedi l'elenco di pag. 1).

DURATA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia viene esplicitata nella "lettera di garanzia" / nell'"atto di fidejussione".

¹ indicato nel foglio informativo vigente alla data della domanda di "conferma della garanzia"

² indicato nel foglio informativo vigente alla data della domanda di "conferma della garanzia"

³ indicato nel foglio informativo vigente alla data della domanda di "conferma della garanzia"

DIRITTO DI RECESSO, TERMINE DED ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto di Garanzia subordinatamente al rilascio, a cura del Soggetto Beneficiario, di una dichiarazione che liberi in modo definitivo Cooperfidi Italia soc. coop. dall'obbligo fideiussorio ed ogni connesso onere economico.

L'estinzione anticipata dell'obbligazione principale determina l'estinzione anticipata della garanzia di Cooperfidi Italia, sempre subordinatamente al rilascio, a cura del Soggetto Beneficiario, di una dichiarazione che liberi in modo definitivo Cooperfidi Italia soc. coop. dall'obbligo fideiussorio ed ogni connesso onere economico. L'estinzione anticipata pone l'obbligo, in capo a Cooperfidi Italia, di comunicare al Cliente la chiusura del rapporto. L'estinzione anticipata non potrà in alcun caso avvenire prima di aver ricevuto "lettera di manleva" da parte della Banca convenzionata o prima che siano decorsi 180 giorni dal termine naturale previsto dal piano di ammortamento. In caso di recesso o di estinzione anticipata della obbligazione principale che determina l'estinzione anticipata della garanzia di Cooperfidi Italia, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati dal cliente a titolo di "spese di segreteria", "diritti di istruttoria" e "commissioni di garanzia".

CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO

Il Cliente riceverà gratuitamente una "copia del contratto idoneo per la stipula", contenente le condizioni specifiche che gli saranno praticate in caso di rilascio della garanzia.

MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

Il Cliente può presentare un reclamo a Cooperfidi Italia, anche per lettera raccomandata A/R (a *Cooperfidi Italia – Ufficio Reclami - Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna*) o per via telematica (reclami@cooperfidiitalia.it; oppure cooperfidiitalia@legalmail.it; oggetto: Reclami). Cooperfidi Italia deve rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure a Cooperfidi Italia.

Foro competente: **Bologna**.

TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM)

Il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), oltre ad essere consegnato al Cliente insieme al presente Foglio Informativo, può essere consultato sul sito www.cooperfidiitalia.it (nella home page > trasparenza > TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM)).

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto di cui Cooperfidi Italia garantisce l'adempimento, ovvero il Cliente.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce micro-impresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è Cooperfidi Italia, che rilascia la garanzia nell'interesse del Cliente.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di Cooperfidi Italia, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale di Cooperfidi Italia adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Cliente: persona giuridica che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con Cooperfidi Italia.

Start up, definizione del Fondo Centrale di Garanzia: l'impresa/l'ente costituito o che ha iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo (cfr. Disposizioni Operative del Fondo Centrale di Garanzia).

Il sottoscritto nella qualità di

della società / ditta individuale / ente

dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

Luogo e data

Firma del Cliente per presa visione

.....

.....